



**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## Rapporto controlli ambientali del SNPA

Giuseppe Battarino

Governare la conformità alle norme ambientali:  
tra amministrazione e giurisdizione

Roma, 19 aprile 2018

## *alcuni temi*

- iniziativa economica privata, utilità e danno sociale (artt. 41-44 Cost.)
- tecniche (legislative, esecutive, giudiziarie) di composizione dei conflitti
  - tra soggetti (pubblici e privati)
  - tra valori (bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti)
- organizzazione delle competenze





IMPATTO ANTROPICO

regolazione e limitazione  
delle attività

controllo

sanzione






IMPATTO ANTROPICO  
*strutturalmente* illecito

IMPATTO ANTROPICO  
lecito

regolazione e limitazione  
delle attività

controllo

sanzione



*L. 68/2015, presupposti costituzionali, diritto penale minimo*

tutela beni collettivi/comuni (come tali dichiarati e costituzionalmente giustificati) ovvero beni individuali non altrimenti tutelabili;

descrive condotte o eventi che non rientrano in fattispecie penali vigenti, così come interpretate dalla giurisprudenza e rese diritto vivente;

è di possibile effettivo accertamento nel procedimento penale con le risorse investigative (nelle indagini) ed euristiche (nel processo) concretamente disponibili

## **INTERSEZIONI**

art. 335 c.p.p.

Registro delle notizie di reato

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
  2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.
- [...]

*temi*

- *il Pubblico ministero dominus della qualificazione giuridica del fatto*
  - *definizione progressiva del tema della (possibile) accusa; prefigurazione degli esiti «restitutori» del procedimento penale in materia ambientale*
- *una visione funzionale del procedimento penale in materia ambientale*
- *le conseguenze della tutela [ampiamente] differenziata dell'ambiente*

## **INTERSEZIONI**

art. 321 c.p.p. - Oggetto del sequestro preventivo

1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.
2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

[...]

*[temi]*

- *una visione funzionale del procedimento penale*
- *la gestione degli interventi ripristinatori in corso di sequestro*
- *uno strumento: l'art. 85 disp. att. c.p.p.*
  
- *segue:*
  - *un'ipotesi sulle conseguenze della finalità (concorrente) ripristinatoria del nuovo sistema di tutela penale dell'ambiente*

## *INTERSEZIONI*

- il Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006...









A



## Gestione del ciclo dei rifiuti

### Trattamento e valorizzazione: Evoluzione flussi AMA e Terzi





Quantitativi trattati in impianti di AMA e di Terzi (%; 2016)

Quantitativi trattati in impianti di AMA e di Terzi (%; 2021)



In arco piano si evidenzia un **incremento del livello di autonomia di AMA** nel trattamento dei rifiuti.  
**Al 2021 AMA tratterà direttamente il 29% del totale** dei rifiuti prodotti **rispetto al 20% del 2016**







**Nord** (124) 47,5%

**Centro** (43) 16,5%

**Sud** (62) 23,7%

**Isole** (32) 12,3

# L. 28 giugno 2016, n. 132

## Decreti attuativi

- Autonomia organizzativa
  - ISPRA
  - SNPA < Consiglio nazionale

## Interventi normativi

# L. 132/2016

- Il Sistema è destinato a divenire fonte di *conoscenza istituzionale, principale e garantita, delle informazioni in materia ambientale*
- È coerente con regole procedurali sull'attività autorizzatoria, di controllo, sanzionatoria, della pubblica amministrazione, la cui violazione potrà produrre l'illegittimità di provvedimenti amministrativi, a partire dalla necessità, riconosciuta a livello normativo primario, della  *fondatezza tecnico-scientifica* dei provvedimenti in materia ambientale
- *Derivate organizzative-operative:*
  - formazione esterna (art. 3.1.g)
  - gestione di dati (Sistema informativo nazionale ambientale, art. 11)
  - accertamenti (Rete nazionale dei laboratori accreditati, art. 12)
  - pianificazione documentata delle attività di amministrazione conoscitiva
  - scambio simmetrico di dati con polizie giudiziarie e autorità giudiziarie

## L. 132/2016

- Consiglio del Sistema nazionale, art. 13: facoltà di segnalazione “al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l’opportunità di interventi, anche legislativi” finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della legge.
- questa facoltà potrà essere utilmente esercitata solo sulla base di conoscenze concrete e attendibili sullo stato di applicazione delle norme in materia di tutela dell’ambiente.
- conoscenze che necessariamente dovranno arrivare anche dagli *stakeholder* di ISPRA/SNPA: il che suggerisce l’opportunità di un collegamento informativo istituzionale i cui livelli dovranno essere individuati

Fatte salve le scelte politiche del legislatore sulla graduazione di disvalore delle condotte sanzionate (purché costituzionalmente sostenibile) si dovrebbero poter individuare dei tratti processuali comuni, chiari e distinti, per tipologia di reato, orientati alla spendita di risorse investigative prima e processuali poi (intese come uso di mezzi e sacrificabilità dei diritti dei cittadini) adeguate all'intensità del disvalore stesso.

## Corte Costituzionale, sentenza 24 marzo 1988 n. 364

«Il principio di “riconoscibilità” dei contenuti delle norme penali, implicato dagli artt. 73, terzo comma e 25, secondo comma, Cost., rinvia, ad es., alla necessità che il diritto penale costituisca davvero la *extrema ratio* di tutela della società, sia costituito da norme non numerose, eccessive rispetto ai fini di tutela, chiaramente formulate, dirette alla tutela di valori almeno di “rilievo costituzionale” e tali da esser percepite anche in funzione di norme “extrapenali”, di civiltà, effettivamente vigenti nell'ambiente sociale nel quale le norme penali sono destinate ad operare»; «così come il cittadino è tenuto a rispettare l'ordinamento democratico, quest'ultimo è tale in quanto sappia porre i privati in grado di comprenderlo senza comprimere la loro sfera giuridica con divieti non riconoscibili ed interventi sanzionatori non prevedibili».

# Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

“Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza”

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni”

conoscibilità delle norme

prevedibilità nell'applicazione delle norme

riconoscibilità degli interlocutori

conoscibilità dei comportamenti degli  
interlocutori





**ISPRA**

Istituto Superiore per la Protezione  
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

Rapporto controlli ambientali del SNPA

Giuseppe Battarino

Governare la conformità alle norme ambientali:  
tra amministrazione e giurisdizione

Roma, 19 aprile 2018